



CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESIA"

Via Nazionale s.n.c - 98079 Castel di Tusa - Tusa (ME)

tel. 0921 33 44 95

posta elettronica: info@consorziovallealesa.it

p.e.c.: consorzio@pec.consorziovallealesa.it

C.F. 95009520834

DETERMINAZIONE N. 2

del 10 febbraio 2025

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n. 142/1990, recepita con LR. N. 48/91.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESIA"

PREMESSO che in data 3 settembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione costitutiva del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa" tra i comuni di Tusa, Pettineo, Motta d'Affermo e Castel di Lucio;

CHE con successive convenzioni sottoscritte rispettivamente l'8 luglio 2007 e 15 gennaio 2010 sono entrate a far parte del Consorzio anche il comune di S. Stefano di Camastra e il comune di Mistretta;

CHE in data 18/12/2024 è scaduto l'incarico di Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo del Consorzio "Intercomunale "Valle dell'Halaesa" al Sig. Mastrandrea Salvatore, dipendente del Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa";

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile dalla data della scadenza dell'incarico ad oggi sono state svolte in regime di prorogatio;

VISTO l'art. 16 del CCNL 16/11/2022:

- comma 1, ai sensi del quale: *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative che richiedono:*
- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative, responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro fa autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatori e di ricerca e sviluppo;*
- comma 2, ai sensi del quale: *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
 - a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;*
- comma 3 ai sensi del quale: *Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al*

comma 2 possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno e inquadrato alla medesima Area;

- comma 4 ai sensi del quale: Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

VISTO l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 il quale prevede:

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedere anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

VISTO il successivo art. 19 del CCNL 16/11/2022 del comparto "Regioni-Autonomie Locali" che detta disposizioni particolari sugli incarichi di EQ stabilendo al comma 1 che: Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ, ai sensi dell'art. 16 del citato CCNL; al comma 2 che. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali; al comma 3 che: I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

RITENUTO NECESSARIO, in relazione ai servizi svolti da questo Consorzio, agli obiettivi, ai programmi dell'Amministrazione consortile nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle quali occorre perseguire l'equa remunerazione degli incarichi assegnati, nominare il Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo;

VISTO l'art. 17 comma 1 del CCNL 16.11.2022 il quale prevede Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

il successivo comma 3 il quale prevede. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità;

RITENUTO, con riguardo al contenuto dell'incarico e sotto il profilo dei risultati attesi, che al Sig. Mastrandrea Salvatore, inquadrato nell'area degli Istruttori, possa essere conferito, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del citato CCNL 16.11.2022, l'incarico di Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo di EQ, poiché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, come risultanti dal curriculum vitae, dell'esperienza maturata, delle competenze dimostrate, dei risultati conseguiti, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, fino alla scadenza del mandato del Presidente del CdA;

DATO ATTO che le funzioni di Presidente del Consorzio, per turnazione, alla data odierna, sono ricoperte dal Sindaco pro-tempore del Comune di Tusa Avv. Angelo Tudisca eletto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 1 del 03/02/2025;

VISTO l'art. 5, comma 5, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che così recita: *"Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare ai medesimi la nomina e l'assegnazione degli incarichi (posizioni) di responsabilità ai funzionari e agli operatori delle strutture intermedie e/o inferiori – settori, servizi e uffici"*;

VISTO l'art. 16 "Competenze e funzioni generali dei Responsabili di Area" del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 18, comma 5, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che così recita: *"Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili. La durata dell'incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della loro assegnazione."*

RITENUTO di riconfermare l'incarico di Responsabile della Prima Area - Ufficio Amministrativo E.Q., che svolge ininterrottamente dal 08.03.2021, del Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa al Sig. Mastrandrea Salvatore, inquadrato nell'area degli istruttori, titolare di un contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale presso il Consorzio Intercomunale "Valle dell'Halaesa, dalla data di sottoscrizione della presente e fino al 31.12.2025;

RITENUTO attribuire al Sig. Mastrandrea Salvatore i compiti gestionali, di cui all'art. 51, comma 3 bis, della legge 142/90 e s.m.i, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, finalizzate all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Consorzio e nel rispetto dello statuto, stante che gli si riconoscono i requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza;

ACCERTATO che questo Consorzio non è dotato di un Regolamento per il sistema di graduazione (Pesatura) della retribuzione di posizione organizzativa, si stabilisce che l'indennità di posizione organizzativa per il Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo è pari ad € 252,34 mensili per 13 mensilità, fino a quanto non verrà approvato il Regolamento di che trattasi;

VERIFICATO il possesso, da parte del Sig. Mastrandrea Salvatore, dei seguenti requisiti:

- esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
- adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
- attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

ACCLARATO che la missione del Responsabile di direzione di struttura apicale deve essere orientata, in particolare, ad assicurare il coordinamento, l'attuazione e la vigilanza in ordine al compiuto esercizio di ogni funzione, attività, servizio derivante da disposizioni legislative (comunitarie, nazionali, regionali), statutarie e regolamentari e da progetti, piani, programmi, obiettivi e priorità definiti dagli organi di governo dell'Ente, ascritte alla competenza dell'Area e dei Servizi in esso incardinati, con: esercizio delle funzioni con prerogative e poteri direttivi e decisionali, da condurre nell'osservanza e nei limiti delle disposizioni di legge e delle direttive fissati da atti amministrativi ovvero dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sottoposizione al controllo politico-amministrativo di questi; esplicazione di ogni altra incombenza utile, opportuna o necessaria per l'efficiente e efficace conduzione, organizzazione e coordinamento del lavoro proprio e di quello dei collaboratori assegnati, in funzione prioritariamente del soddisfacimento degli interessi generali; assolvimento di ogni ulteriore compito connesso alle funzioni direzionali attribuite, con riguardo all'intero compendio delle attività devolute all'Area per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione ed assegnati, in funzione dell'attuazione delle azioni di governo desumibili dalle linee programmatiche, negli atti di programmazione e di relativa attuazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni emanate con decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con particolare riferimento all'art. 20, il cui comma 1 stabilisce che: *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al*

presente decreto” mentre al comma 4 prevede che: *“La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico”*,

ACCLARATO l’obbligo in capo al Responsabile di Area di produrre, altresì, all’atto dell’incarico, la dichiarazione prevista dal comma 2 del citato art. 20 attestante la non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal medesimo D. Lgs. n. 39 del 2013, fatta salva la tempestiva comunicazione di ogni variazione del contenuto della stessa;

EVIDENZIATO che entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono soggette all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’Ente conferente l’incarico, a mente del successivo comma 3;

SOTTOLINEATO che la presentazione di dichiarazioni non veritiere, accertata dall’Amministrazione, è sanzionata, ferma restando ogni altra responsabilità, con l’inconferibilità di uguale o diverso incarico per un periodo di cinque anni, giusta il disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 20;

RAMMENTATO il dovere/obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, disposto dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’il legalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui art. 1, comma 41, nell’introdurre l’art. 6-bis alla legge n. 241/1990, così dispone: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*;

VISTA la Legge 8.6.90, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R.26.8.92 n.7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 15.5.97 n.127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Sicilia; **VISTO** il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 31.3.2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/2009, n.150 e s.n.i.;

VISTI gli artt.75, 76, 77 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03/02/2025, con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa” l’Avv. Tudisca Angelo, Sindaco del Comune di Tusa;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di nominare il Sig. Mastrandrea Salvatore, dipendente del Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa”, a tempo indeterminato e a tempo parziale, inquadrato nell’Area degli Istruttori, Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo di EQ di questo Consorzio, dando atto che il conferimento dell’incarico comporta de iure:
 - a) l’attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell’art. 51 della Legge 8.6.1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera h), della L.R.11.12.91, n. 48, con i poteri e le prerogative conferiti dalle disposizioni di legge, compresa ogni funzione di natura organizzativa e gestionale che non sia conferita ad altri soggetti per espressa previsione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo, ivi inclusa la gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, del personale assegnato;
 - b) la titolarità dell’incarico di EQ ex art. 16 CCNL 16.11.2022 con posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- 3) Il presente incarico, decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento, viene conferito fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione (31/12/2025) fatte salve le ipotesi di revoca di cui all’art. 18 del CCNL 16.11.2022;
- 4) Di riconoscere al predetto Responsabile la retribuzione di posizione nella misura annua (13 mensilità art. 17 comma 3 del CCNL 16.11.2022) di € 3280,42 ;
- 5) Di dare atto che l’efficacia dell’incarico è subordinata all’acquisizione da parte dell’Amministrazione della dichiarazione dell’interessato, di cui all’art. 20, comma 1, D. Lgs. n.

39/2013, attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico. Detta dichiarazione dovrà essere resa all'atto della notifica del presente atto, unitamente alla dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità recate dal comma 2 dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 39/2013;

- 6) di stabilire che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile della Prima Area – Ufficio Amministrativo lo stesso sarà sostituito dalla Responsabile della Terza Area – Ufficio Finanziario;
- 7) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.consortiovallealesa.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente punto 5;

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Avv. TUDISCA Angelo

